

09/03/2012

Consulenza, ristretta o indipendente?

di Massimo Scolari



Uno dei principali obiettivi su cui si fonda l'impianto regolamentare della direttiva Mifid è l'accrescimento del grado di protezione e la tutela dei risparmiatori.

La direttiva, prendendo atto della sempre maggiore rilevanza delle raccomandazioni personalizzate di investimento, ha elevato la consulenza in materia di investimenti al rango di servizio finanziario soggetto a riserva.

La proposta di direttiva di revisione della Mifid, elaborata dalla Commissione Europea e pubblicata il 20 ottobre 2011, contiene alcune novità importanti per quanto concerne la tutela dei risparmiatori nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.

L'art.24 comma 3 della direttiva prevede, in tema di informazioni che devono essere fornite ai clienti o ai potenziali clienti, che gli intermediari specifichino:

- se il servizio di consulenza è fornito con modalità di indipendenza ("on an independent basis"),
- se è basato su un'analisi ampia o ristretta degli strumenti finanziari presenti sul mercato,
- se la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni di investimento viene svolta su base continuativa.

Al comma 5 del medesimo articolo, la direttiva indica i requisiti minimi che devono essere garantiti dagli intermediari che dichiarano al cliente e intendono svolgere il servizio di consulenza secondo modalità di indipendenza:

- le raccomandazioni di investimento devono scaturire dall'analisi di un numero sufficientemente ampio di strumenti finanziari, con riguardo sia alla tipologia che all'emittente e non devono essere limitate a strumenti finanziari emessi da entità di gruppo o correlate;
- l'intermediario non deve ricevere commissioni, retrocessioni o altri benefici monetari da terze parti.

La proposta di direttiva di revisione della Mifid individua quindi, nell'ambito del servizio di consulenza, la species della consulenza "indipendente", fornendo una chiara indicazione delle informazioni al cliente e delle modalità operative che devono essere rispettate dagli intermediari.

Ciò si situa nel solco di provvedimenti normativi e regolamentari approvati in sede nazionale da alcuni paesi dell'Unione Europea e nel nostro Paese, che prevedono esplicitamente l'indipendenza come condizione per lo svolgimento del servizio di consulenza finanziaria.

Secondo il nostro punto di vista, l'indipendenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti rappresenta una delle condizioni essenziali che assicurano l'oggettività delle raccomandazioni di investimento fornite al cliente.

Nell'ottica di garantire un maggior grado di protezione dei risparmiatori, è quindi auspicabile che la modalità di indipendenza nello svolgimento del servizio di consulenza sia prescelta e attuata da un elevato numero di intermediari finanziari e non venga limitata all'attività dei soli consulenti indipendenti (persone fisiche o società di consulenza finanziaria). Tuttavia il servizio di consulenza finanziaria può essere svolto mediante una pluralità di modelli di servizio; la proposta di revisione della direttiva riconosce implicitamente che esso possa essere prestato anche in assenza del requisito dell'indipendenza (cosiddetta "consulenza ristretta"), nel caso di un limitato universo di strumenti finanziari considerato oppure nel caso in cui l'intermediario riceva commissioni sui prodotti finanziari oggetto della consulenza.

In tale ipotesi risulta a nostro avviso corretta la previsione dell'art. 24 comma 3 della direttiva, secondo il quale il cliente debba essere preventivamente informato in merito alle diverse caratteristiche del servizio, e quindi possa liberamente scegliere tra un servizio di consulenza "indipendente" oppure "ristretto", ai quali corrisponderanno diverse modalità di servizio nonché diverse condizioni economiche.

Il servizio di consulenza prestato dalle SIM di pura consulenza è già ispirato ai principi e alle modalità operative delineate dalla direttiva di revisione della Mifid. Nell'assemblea straordinaria di Ascosim, tenutasi il 20 gennaio 2011, le SIM di consulenza hanno infatti approvato all'unanimità un Codice Etico che recepisce, anche sulla base del documento di consultazione del dicembre 2010, le novità introdotte dalla direttiva di revisione della Mifid.

* Articolo tratto da ADVISOR, newsmagazine della consulenza finanziaria



S1bfh#t5#huzrql1 Uhj}wcl}kqh shu#hghub#frcvd
s1bfh#t5#huzr ql1

